

TI_GERICHTE 12.1995.313 vom 30. Januar 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-01-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.313

FR: TI_GERICHTE 12.1995.313 du 30 janvier 1996

IT: TI_GERICHTE 12.1995.313 del 30 gennaio 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

A questo stadio della causa non è più litigioso il fatto che il licenziamento in tronco dell'istante sia stato ingiustificato. E' per contro oggetto di disputa l'ammontare dell'indennità stabilita dal giudice in fr. 5'000.--, somma che la convenuta vorrebbe vedere ridotta a zero, e l'istante aumentata a fr. 8'190.-, importo a suo dire pari a tre mensilità di salario lordo.

E. 1.5

del suo allegato, pag. 6 e 7): - la grave lesione della sua personalità; - l'inesistenza delle circostanze addotte per il licenziamento e l'uso di un foglietto stropicciato; - lo stato di grave bisogno in cui è stata messa a causa del mancato versamento del salario di aprile e i problemi avuti con la Cassa di disoccupazione; La lesione della personalità dell'istante è fattore che il Pretore ha esaminato, essendo essa un'implicita conseguenza della pronuncia di un licenziamento in tronco ingiustificato. Anche l'esistenza di un nesso tra la relazione sentimentale e il licenziamento è stata considerata dal Pretore (consid. 4, pag. 6), che ha appunto ritenuto tale nesso motivo non giustificante il licenziamento in tronco. Su questo primo argomento della lesione della propria personalità, l'istante non evidenzia perciò nulla che non sia stato già oggetto di disamina da parte del Pretore, così che anche in questo caso si è in sostanza confrontati con una parte che a torto vuole sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice. Pure l'inesistenza dei motivi addotti nella lettera di licenziamento è una necessaria e ovvia conseguenza del riconoscimento della loro mancanza di fondamento, così che si tratta di argomento che di per sé non conferisce diritti particolari al dipendente. In proposito l'istante si limita ad affermare la pretestuosità dei motivi addotti, ma non afferma che gli stessi sarebbero per lei gravemente diffamanti (come ad esempio sarebbe il caso per un'accusa di appropriazione indebita, concorrenza sleale, o altro comportamento penalmente rilevante) o le avrebbero causato serie conseguenze, quali ad esempio dei rifiuti di assunzione da parte di potenziali nuovi datori di lavoro. Non si tratta perciò in questo caso di un motivo che può condurre all'aumento dell'indennità stabilita dal Pretore. Il mancato pagamento dell'ultimo salario costituisce invece comportamento anticontrattuale ma, considerato che già il 2 agosto 1995 la convenuta si è dichiarata disposta al pagamento, e vista la globalità della situazione, e perciò anche la relativamente breve durata del rapporto di impiego e il comportamento non sempre esemplare dell'istante sul posto di lavoro (p. es. testi _____), non si giustifica ancora di rettificare l'apprezzamento globale effettuato dal Pretore. Non è infine addebitabile al comportamento della convenuta la decisione 9 giugno 1995 della Cassa di

disoccupazione (doc. O) che ha sospeso il diritto dell'istante alle identità per 21 giorni, ma bensì ad un'errata valutazione da parte della cassa stessa del comportamento dell'istante, ritenuto piuttosto che per l'art. 29 LAD la Cassa nel dubbio circa l'esistenza di pretese dell'istante nei confronti della datrice di lavoro avrebbe dovuto pagare l'indennità. Non essendo i problemi con l'autorità amministrativa direttamente ascrivibili alla convenuta, gli stessi non possono comportare un diverso giudizio sull'indennità. 8. Nell'appello adesivo l'istante ripropone inoltre la pretesa per ferie non godute in base alla giurisprudenza relativa al nuovo art. 337c CO di cui alla DTF 117 II 270 e segg. 8.1 A livello teorico il rilievo è giustificato. Secondo la nuova norma, infatti, il contratto di lavoro prende fine con il licenziamento in tronco, e i diritti del lavoratore, compreso quello attinente alle ferie non godute, si tramutano di conseguenza in una pretesa pecuniaria di risarcimento danni (DTF 117 II 271). L'abbandono della finzione secondo cui il lavoratore avrebbe potuto fruire delle ferie nell'ipotetico periodo di disdetta non è tuttavia assoluto: nei casi (come ad esempio nei contratti a tempo determinato) in cui il contratto non avrebbe potuto prendere fine in un termine breve, e il lavoratore beneficia perciò dell'indennizzo dello stipendio per un lungo periodo, non si ritiene giustificato di attribuirgli cumulativamente anche il pagamento delle ferie (così in: II CCA 22 aprile 1994 in re S./S. SA e I. SA), ammettendosi in tal caso che l'indennizzo del salario comprenda anche quello delle ferie non godute (DTF 117 II 273). Se invece il contratto avrebbe potuto prendere fine in un termine relativamente breve, ritenuto con ciò un lasso di due o tre mesi, il pagamento delle ferie non godute deve essere riconosciuto (DTF 117 II 272). Nel caso di specie, perciò, l'istante avrebbe per principio diritto al pagamento delle ferie non godute sino alla fine del rapporto contrattuale. 8.2 All'atto pratico, l'istante nelle conclusioni (pag. 3) ha chiesto fr. 750.-- per 10 giorni delle ferie del 1994 e fr. 1'237.-- per 17 ½ giorni di ferie del 1995, per un totale di fr. 1'987.--, somma rettificata a fr. 1'945.85 nell'appello adesivo (pag. 7). Dal doc. 5 la convenuta risulta però aver già pagato all'istante a tal titolo la somma di fr. 1'911.-- nel marzo del 1995, così come da lei sottolineato all'udienza di discussione (cfr. verbale, pag. 2). L'istante in replica ha negato l'avvenuto pagamento (verbale, pag. 4), ma in assenza della prova del contrario -che spettava a lei fornire- la quietanza da lei rilasciata deve nondimeno essere ritenuta fedefacente (II CCA 26 gennaio 1995 in re I./P.). La tesi giuridica da lei addotta, secondo la quale siffatto pagamento sarebbe contrario alla disposizione imperativa di cui all'art. 329d cpv. 2 CO non modifica il fatto che esso è comunque avvenuto, e che perciò l'istante non può postularlo nuovamente. Né è dovuto il maggiore importo di fr. 34.85 da lei richiesto (pari alla differenza tra i fr. 1'911.-- già ricevuti e i fr. 1'945.85 richiesti), avendo l'istante quantificato le proprie ferie con valuta 30 giugno 1995, mentre in realtà il suo diritto ad ottenerne il pagamento è limitato a quelle maturate al giorno del licenziamento in tronco (Rehbindler , opera citata, n. 3 ad art. 337c CO: "bisher aufgelaufener Ferienansprüche"; Streiff/Von Känel , Arbeitsvertrag, 5. edizione, Zurigo, 1992, n. 18 ad art. 337c CO). Anche se così non fosse, la convenuta avrebbe in ogni caso potuto fruire in natura delle ferie durante il periodo di disdetta almeno per fr. 34.50, corrispondenti a meno di ½ giornata di vacanza secondo l'art. 73 cpv. 2 del CCL. Ne consegue perciò la reiezione anche dell'appello adesivo. Non si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto però che le stesse non vengono assegnate per l'appello adesivo, non avendo la convenuta presentato osservazioni (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 20 novembre 1995 _____ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d'appello. La convenuta rifonderà all'istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.

III. L'appello adesivo 1° dicembre 1995 _____ c è respinto. IV. Non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili per la procedura di appello adesivo. V. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

E. 2

In base all'art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento in tronco ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze. Questa norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità e, anche nel caso in cui i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento quest'ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e riparatore, nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (per tante: II CCA 18 luglio 1995 in re R./A., 26 giugno 1995 in re A./E. AG; Rehbindler, Berner Kommentar, n. 8 ad art. 337c CO). Ne segue che anche se la norma di legge si esprime in termini di possibilità, il giudice in caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazioni è di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità. A questo obbligo si può derogare solo in casi del tutto eccezionali, ed in particolare in quello in cui nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (II CCA

E. 6

aprile 1994 in re J./B. SA, 18 febbraio 1993 in re P./T. SA). In particolare, nel determinare l'ammontare dell'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO il potere di apprezzamento del giudice è limitato unicamente nel senso che la stessa non deve superare i 6 salari mensili (DTF 119 II 159 e 160, 116 II 301 e segg.). 4. Nel caso di specie, con riferimento ai principi esposti al considerando 2, è addirittura manifesto che non può essere ammesso che la convenuta sia priva di responsabilità per la pronuncia del licenziamento in tronco, né essa del resto lo sostiene nel proprio gravame, adducendo piuttosto l'omessa considerazione da parte del Pretore di determinate circostanze di fatto (appello, punti 7.1-7.4). Le stesse, anche volendo per ipotesi ammettere che il Pretore le avesse misconosciute, non rivestono tuttavia quel carattere di eccezionalità -la stessa convenuta non lo afferma- tale da far risultare iniqua nei suoi riguardi la sua condanna al pagamento di un'indennità. Ne discende già solo per questo motivo l'impossibilità di accogliere la richiesta della convenuta di essere esentata dal pagamento dell'indennità. 5. Ci si deve piuttosto chiedere, nell'ottica del gravame della convenuta, se gli argomenti da lei adottati non possano condurre ad una riduzione dell'indennizzo. 5.1 La convenuta indica quale primo elemento in suo favore la breve durata del rapporto di lavoro. Di questo parametro di giudizio il Pretore ha tuttavia già tenuto conto (pag. 9), di modo che vi è da ritenere che la convenuta, senza evidente motivo, voglia su questo tema sostituire il proprio personale apprezzamento a quello del giudice. 5.2 Di nessuna rilevanza è la seconda argomentazione della convenuta, secondo cui si dovrebbe tenere conto nel giudizio del fatto che "il rapporto di lavoro era dovuto al rapporto

sentimentale tra l'appellata ed il titolare economico della ditta appellante". Infatti, quand'anche i buoni rapporti tra quelle parti avessero facilitato l'assunzione dell'istante, sarebbe in ogni modo inaccettabile il sillogismo, velatamente proposto dall'appellante, secondo il quale alla fine della relazione sentimentale con il signor _____ doveva seguire anche -in tronco- quella del rapporto di lavoro concluso con una persona giuridica: il fatto, a torto evidenziato dalla convenuta, la mette al contrario in cattiva luce, e non fa che dimostrare la natura ritorsiva della disdetta. E' peraltro a giusta ragione che il Pretore nell'esame dei di lei rapporti con la convenuta non ha addebitato all'istante gli avvenuti litigi sul posto di lavoro con il signor _____ spettava semmai alla convenuta, che si dichiara cognita della situazione, prendere le opportune misure affinché i litiganti non avessero modo di turbare l'andamento degli affari. Questo almeno sino alla scadenza del termine ordinario di disdetta, che, stante l'incompatibilità tra due dipendenti tenuti a collaborare, non sarebbe per questo motivo stata abusiva (II CCA 18 settembre 1995 in re L./S.C.M), a meno che non fosse colpevolmente stata licenziata la parte non responsabile della situazione. 5.3 Parimenti inconferente è il rilievo, di mera opportunità, secondo cui l'istante avrebbe rapidamente trovato una nuova occupazione, nulla togliendo questa circostanza alla gravità dell'offesa recata all'istante o alla colpa della convenuta. 5.4 Né si può in astratto affermare che l'apprezzamento del Pretore sarebbe inconciliabile con la teorica ammissione di una concolpa della dipendente licenziata, avendo la giurisprudenza di questa Camera già avallato indennizzi pari a due (II CCA

E. 10

ottobre 1995 in re T./K. SA) o anche tre mesi di stipendio (II CCA 21 febbraio 1995 in re P./P SA) in favore di dipendenti corresponsabili del loro licenziamento. 6. L'esame globale del caso da parte di questa Camera, tenuto conto anche degli argomenti della ricorrente, porta in definitiva ad affermare che al Pretore non può essere rimproverata una violazione del suo ampio potere di apprezzamento per il fatto di non avere esentato la convenuta dal pagamento di un indennizzo, e nemmeno per non aver accordato un'indennità inferiore a quella di fr. 5'000.-- da lui pronunciata. Non può che seguirne la reiezione del gravame principale. 7. Sempre sul tema dell'indennità, la parte istante per chiederne l'aumento adduce (punto

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.